

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO IN DEPURATORI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO PRODOTTO DAI TRE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DELL'A.R.AL. SPA.

Art. 1

Oggetto del servizio

Con delibera del C.d.A. del 30/12/2024 è stato approvato l'aggiornamento del piano triennale dei servizi e dei lavori e si è stabilito di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento in depuratori autorizzati del percolato prodotto dai tre insediamenti produttivi dell'A.R.AL. SPA.
Il presente capitolato disciplina il contratto per il ridetto servizio.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di prelevamento del percolato prodotto dall'impianto di trattamento dei rifiuti sito in strada J. F. Kennedy in fraz. Castelceriolo nel comune di Alessandria dalle 3 vasche denominate VP1 (da circa 62 mc.), VP3 (da circa 300 mc.) e VP4 (da circa 300 mc.) ubicate come si evince dalla planimetria ALLEGATA; tali vasche sono dotate di tubo ad attacco rapido a livello strada; la ditta aggiudicataria dovrà avere in dotazione propria una serie di tubi di collegamento tra la vasca e l'automezzo; il mezzo medesimo dovrà essere dotato di pompa aspirante autonoma, dovrà avere una capacità minima di trasporto di 30 mc. e dovrà avere iscrizione all'Albo Gestori per il trasporto del rifiuto EER 190703 in c./to terzi di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; il formulario per il trasporto sarà emesso dall'A.R.AL. spa previa pesature in ingresso ed in uscita;

Servizio di prelevamento del percolato prodotto dalla discarica esaurita di Mugarone sita in str. Prov. n° 78 s.n.c. in fraz. Mugarone del comune di Bassignana (AL) nella quale è presente un'unica vasca da circa 220 mc. ubicata come si evince dalla planimetria ALLEGATA; tale vasca è dotata di pompa sommersa e tubo ad attacco rapido a livello strada; in caso di non funzionamento temporaneo la ditta aggiudicataria dovrà avere in dotazione propria una serie di tubi di collegamento tra la vasca e l'automezzo; il mezzo medesimo dovrà essere dotato di pompa aspirante autonoma, dovrà avere una capacità minima di trasporto di 30 mc. e dovrà avere iscrizione all'Albo Gestori per il trasporto del rifiuto EER 190703 in c./to terzi di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; dato che l'impianto è privo di pesa, l'automezzo dovrà effettuare la tara nell'impianto di ARAL di Castelceriolo (AL), prelevare il percolato nel sito di Mugarone con la contestuale presenza di un addetto di ARAL spa e compilare il formulario, tornare nell'impianto di ARAL di Castelceriolo (AL) per fare il peso lordo e avviarsi a destino;

Servizio di prelevamento del percolato prodotto dalla discarica di Solero sita in str. Prov. n° 50 s.n.c. in loc. Calogna del comune di Solero (AL) nella quale è presente un'unica vasca da circa 300 mc. ubicata come si evince dalla planimetria ALLEGATA; tale vasca è dotata di tubo ad attacco rapido a livello strada; la ditta aggiudicataria dovrà avere in dotazione propria una serie di tubi di collegamento tra la vasca e l'automezzo; il mezzo medesimo dovrà essere dotato di pompa aspirante autonoma, dovrà avere una capacità minima di

trasporto di 30 mc. e dovrà avere iscrizione all'Albo Gestori per il trasporto del rifiuto EER 190703 in c./to terzi di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; il formulario per il trasporto sarà emesso dall'A.R.AL. spa previa pesature in ingresso ed in uscita.

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

Prelevamento del percolato EER 190703 dai tre siti aziendali (esclusa la vasca VP2) e trasporto a depuratore autorizzato e convenzionato direttamente con la ditta aggiudicataria, compreso il trattamento del rifiuto nello stesso depuratore per una quantità presunta per la durata dell'appalto di 24 mesi di ton. 13.000 da Castelceriolo pari a circa 450 viaggi, di ton. 9.000 da Solero pari a circa 310 viaggi e di ton. 2.000 da Mugarone pari a circa 70 viaggi. Il servizio dovrà essere svolto con ALMENO TRE AUTOMEZZI.

Tutte le attrezzature dovranno essere fornite dall'appaltatore.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di averne completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Le operazioni di carico dovranno essere svolte nell'impianto sito in Strada Kennedy, 504 - 15122 Castelceriolo (AL) a cura dell'appaltatore, sotto la supervisione del personale di Aral Spa, dalle ore 7,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per la discarica di Mugarone (AL) i ritiri potranno avvenire dalle 14.00 alle 15.00 mentre per la discarica di Solero (AL) dalle 7,30 alle 13,00 previo accordo con il Resp. Sig. Andrea Minardi (cell. 3392903988)

Gli automezzi dovranno viaggiare sempre a pieno carico sulla base del limite iscritto nel libretto di circolazione con un delta in difetto del 5% massimo e con un minimo di 30 mc.; nel caso in cui non venga rispettato tale limite minimo di carico, l'accettazione del peso dovrà essere certificata per iscritto dal capo impianto di ARAL o da suo sostituto che valuterà la motivazione del mancato caricamento totale (peso specifico del rifiuto, rottura ragno caricatore, esigenze logistiche particolari e motivazioni simili) .

Tutti gli automezzi utilizzati nel presente appalto dovranno essere di classe assimilabile ad EURO 6, caratteristica da riscontrarsi su apposita dicitura iscritta sui singoli libretti di circolazione.

Ogni singolo carico degli automezzi andrà effettuato sotto il controllo dei responsabili dell'ARAL sopra citati.

Gli impianti di destinazione indicati in sede di offerta dovranno essere unici per tutto il quantitativo stimato di rifiuti e non potrà essere mutato senza il previo consenso di ARAL S.P.A. dietro motivata richiesta degli appaltatori da far pervenire alla S.A. tramite Pec.

L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dagli Appaltatori in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di ARAL S.p.A., ivi comprese le spese di trasporto per chilometraggi superiori a quelli di ubicazione dell'originario impianto offerto in sede di gara.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di legge, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. La copia di tale documento, timbrata e firmata per accettazione dell'impianto di trattamento e completa dell'indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa ad ARAL S.P.A. entro le ore 12.00 del giorno successivo al conferimento.

Il servizio in oggetto è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o

abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n.146 e s.m.i.;
b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'Appaltatore dovrà garantire il ritiro delle quantità mensili.

Eventualmente la comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima del verificarsi della fermata.

In caso di urgenza, a seguito di imprevisto che determini sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire degli impianti indicati in sede di gara, l'Appaltatore dovrà trasmettere ad ARAL S.p.A. la richiesta tramite Pec unitamente alla documentazione idonea. L'esecuzione dei servizi sarà sempre e comunque effettuata secondo la normativa vigente in materia e le regole dell'arte alle quali l'appaltatore deve conformarsi con la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 3

Durata contrattuale

Il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto medesimo.

Art. 4

Importo stimato complessivo

L'importo presunto per il servizio oggetto della presente procedura di gara, stimato su un quantitativo medio di 12.000 ton/anno, per la durata di 24 mesi, al netto dell'IVA, è di **€ 1.152.000,00** oltre ad IVA e oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 46.000,00.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni onere comunque denominato, ma al netto di IVA da applicarsi alle aliquote di legge.

Il contratto collettivo applicato è quello del: CCNL CONTRATTO NAZIONALE SETTORE COMMERCIO TERZIARIO.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice dei contratti qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella riepilogativa degli importi:

• A) Importo a base di gara per la durata di 24 mesi comprensivo di manodopera	1.152.000,00 (di cui 144.000 € di manodopera)
• B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	46.000,00
A) + B) Importo complessivo	1.198.000,00
C) aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto (art. 120, c. 9, Codice)	239.600,00
Valore globale stimato ex art. 14, c. 4, del Codice (A+B+C)	1.437.600,00

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/202 l'importo complessivo stimato del servizio, ammonta ad € 1.437.600,00 (euro unmilionequattrocentotrentasettemilaseicento/00) oltre IVA.

L'appalto è finanziato con risorse economiche proprie della Società.

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8
Variazioni entro il 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9
La sospensione dell'esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

Art. 10
La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11 ***Inadempimenti e penalità***

Ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la penale giornaliera è compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto in base alla vigente normativa.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ritorsa eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 12 ***Risoluzione***

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione del servizio;
- reiterate e certificate inadempienze nella corretta e tempestiva esecuzione del servizio;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 (dieci) giorni nel corso di validità del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e del relativo All. II.14.

Art. 14 **Pagamento delle fatture**

I pagamenti delle forniture saranno effettuati entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **W7YVJK9**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento. L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della fornitura.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla Stazione Appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili ad ARAL, impediscano l'acquisizione del DURC, ovvero il DURC non risulti regolare al momento della potenziale liquidazione.

Il pagamento, infatti, avverrà solo previo accertamento della regolarità previdenziale e fiscale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene.

Art. 15

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 16

Revisione dei prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto in conformità all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 17

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo (ovvero a titolo esemplificativo ISO 45000, ISO 9001), anche per una percentuale pari al 20% cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13 e qui di seguito elencati:

- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
- ECOLABEL - Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009
- EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Art. 18

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 19

Altre garanzie

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'esecuzione delle forniture di carburante. A tale riguardo l'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca della proposta di aggiudicazione, dovrà stipulare specifiche polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa con deposito delle stesse presso ARAL per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

a) *verso terzi*: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente a terzi, precisando che l'amministrazione committente è da considerarsi tra i soggetti terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto.

La polizza dovrà inoltre prevedere la copertura dei danni alle cose date in uso od in consegna e custodia all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni conseguenti ad incendio e furto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a **€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) senza limiti, per ogni sinistro e per ogni persona coinvolta.**

b) *verso prestatori della fornitura*: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto ed essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro;

c) *per inquinamento*: dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà estendersi anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00 (euro due milioni/00).

Art. 20

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo,

alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 22
Divieto di cessione del contratto.
Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del D.lgs. 36/2023, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai

sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 23

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 24

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite dal giudice ordinario, sarà competente il Tribunale di Alessandria.

Art. 25

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 26

Estensione degli obblighi derivanti dal Modello 231/2001 e dal Codice Etico

Gli obblighi di organizzazione, gestione e controllo previsti dal "Modello ex D. Lgs. 231/2001" e dal "Codice Etico" adottato dalla A.R.AL. S.p.a., vengono estesi all'impresa affidataria dell'appalto, che si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico, pena la risoluzione del contratto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati obblighi. L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del proprio sito in cui il menzionato "Modello" e "Codice Etico" sono pubblicati, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"

Art. 27 **Privacy**

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è ARAL S.p.A., ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: garearal-spa@legalmail.it tel. 0131586010;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Marco Bollani ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec garearal-spa@legalmail.it tel. 0131586010 ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale di ARAL S.p.A. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Castelceriolo, 28/02/2025

Il Dirigente
Dott. Ing. Marco Rivolta

